

CIRCOLARE TECNICA 09/10

Milano, 26 luglio 2010

OGGETTO: Gli impedimenti di legge al pagamento dei debiti di fornitura da parte della pubblica amministrazione – Linee guida operative (Giugno 2010)

Ad integrazione del documento “Gli impedimenti di legge al pagamento dei debiti di fornitura da parte della pubblica amministrazione – 1° aggiornamento (aprile 2010)”, trasmesso agli Associati con nostra Circolare Tecnica 07/10, si trasmette un importante documento che costituisce un utile supporto operativo con riferimento al tema in oggetto.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

| DISTRIBUZIONE | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|
| ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI | | ASSOCIATI SOSTENITORI | |
| ABF FACTORING | Ettore SINNONA | SCIUME' & ASSOCIATI | Marco CUPIDO |
| AOSTA FACTOR | Enrico DEHO' | SEFIN | Claudia NEGRI |
| BANCA CARIGE | Elvio BORRA | STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI | Lina LONGOBARDI |
| BANCA IFIS | Alberto STACCIONE | STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO | Paolo VERRECCHIA |
| BANCO di DESIO e della BRIANZA | Direzione Generale | STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI | Segreteria Generale |
| BARCLAYS BANK | Francesco MAZZITELLI | STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI | Massimo LUPI |
| BCC FACTORING | Oliviero SABATO | STUDIO LEGALE POLLINA | Pippo POLLINA |
| BETA SKYE | Direzione Generale | | |
| CENTRO FACTORING | Servizio Affari generali | | |
| COFACE FACTORING ITALIA | Direzione Generale | | |
| CREDEMACTOR | Direzione Generale | | |
| DETTO FACTOR | Mirko RUBINI | | |
| EMIL-RO FACTOR | Paolo LICCIARDELLO | | |
| ENEL.FACTOR | Direzione Generale | | |
| EUROFACTOR ITALIA | Ivan TOMASSI | | |
| FACTORCOOP | Direzione Generale | | |
| FACTORIT | Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO | | |
| FARMAFACTORING | Direzione Generale | | |
| FERCREDIT | Rossella BOGINI | | |
| FIDIS | Luigi MATTA | | |
| FORTIS COMMERCIAL FINANCE | Stefano SCHIAVI | | |
| GE CAPITAL FINANCE | Direzione Generale | | |
| GE CAPITAL FUNDING SERVICES | Luca PIGHI | | |
| GENERALFINANCE | Direzione Generale | | |
| IBM ITALIA SERV. FINANZ. | Gianfranco LANZA | | |
| IFITALIA | Direzione Generale | | |
| MEDIOFACTORING | Sandra MALANCA | | |
| MPS Leasing & Factoring | Direzione Generale | | |
| RIESFACTORING | Rossano FOLZINI | | |
| SERFACTORING | Direzione Generale | | |
| SG FACTORING | Direzione Generale | | |
| SIS.PA. | Gianluigi RIVA | | |
| SVI FINANCE | Direzione Generale | | |
| UBI FACTOR | Gianpiero BERTOLI | | |
| UNICREDIT FACTORING | Ferdinando BRANDI | | |



GLI IMPEDIMENTI DI LEGGE AL PAGAMENTO DEI DEBITI DI FORNITURA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- LINEE GUIDA OPERATIVE -

Giugno 2010

Introduzione

Com'è noto, l'Associazione ha rilasciato un importante documento ("Gli impedimenti di legge al pagamento dei debiti di fornitura da parte della Pubblica Amministrazione") con l'obiettivo di dare evidenza delle principali situazioni in cui la presenza di provvedimenti normativi, sia di natura generale che di carattere eccezionale e contingente, impedisce alle pubbliche amministrazioni di effettuare i previsti pagamenti relativamente ai propri debiti¹: in tali circostanze, avulse dalla capacità di solvenza del debitore PA, le banche e gli intermediari finanziari ex art. 107 titolari di crediti che ricadano nell'ambito di applicazione di questi provvedimenti, secondo quanto disposto dalla normativa di vigilanza prudenziale, possono posticipare il momento da cui far partire il conteggio dei giorni di scaduto per la classificazione delle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche in oggetto nel portafoglio "Esposizioni scadute" in funzione della relativa disciplina e dei provvedimenti assunti dalla pubblica amministrazione debitrice.

Scopo delle presenti linee guida operative è fornire agli Associati un'insieme di indicazioni circa gli interventi effettuabili sulla scadenza dei crediti soggetti ad alcuni dei provvedimenti evidenziati nel documento e la documentazione minima necessaria che ciascuna società deve acquisire per poterli effettuare: in linea di principio, qualunque tipo di intervento sulla scadenza del credito dovrebbe infatti essere basato su prove documentali che consentano di determinare l'effettivo impedimento da parte della PA ad effettuare il pagamento. E' pertanto necessario disporre della normativa di riferimento e di ogni altra documentazione volta a dimostrare l'impedimento "legale" al pagamento da parte dell'ente pubblico e la legittimazione dell'intermediario a ricevere tali pagamenti.

Requisito fondamentale per poter intervenire sulla scadenza del credito verso la Pubblica Amministrazione secondo i principi dettati dalle presenti linee guida operative è la cessione stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice tramite ufficiale giudiziario.

¹ Il documento, nella sua versione aggiornata ad aprile 2010, è stato trasmesso agli Associati con Circolare Tecnica 07/10 del 7 maggio 2010.



Linee guida operative – Tavola sinottica

| Fattispecie | Documentazione di riferimento per la determinazione della scadenza | Interventi da effettuare |
|-------------------------------------|---|--|
| Perenzione amministrativa dei fondi | <p>Provvedimenti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; • Legge 24 dicembre 2007, n. 244; <p>Documentazione relativa al credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto di appalto, ovvero, se non disponibile perché, ad esempio, secretati per motivi di sicurezza nazionale ogni altro documento da cui si ricavi inoppugnabilmente la data del contratto (es. presa d'atto della cessione, altro documento proveniente dal debitore nel quale siano riportati gli estremi del contratto, fatture etc.). | <p>Verificare la data di stipula del contratto di appalto nell'ambito del quale sono state emesse le fatture dalle quali trae origine il credito ceduto.</p> <p>Se i fondi sono andati in perenzione amministrativa (per il calcolo sarà necessario conteggiare l'anno di iscrizione dello stanziamento che corrisponde, nella maggioranza dei casi, all'anno di stipula del contratto, ed i tre anni solari successivi) i relativi crediti andranno spostati di anno in anno sino al momento in cui viene richiesta, dalla amministrazione debitrice, la reiscrizione dei fondi al MEF. A partire da tale data i crediti andranno riscadenziati per un periodo di 18 mesi che rappresenta il termine medio necessario per il completamento della procedura amministrativa de quo.</p> |



| Fattispecie | Documentazione di riferimento per la determinazione della scadenza | Interventi da effettuare |
|------------------------------|---|---|
| Collaudo dei lavori pubblici | <p>Provvedimenti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 141; • Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 (nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento attuativo). <p>Documentazione relativa al credito: si deve provare che il collaudo non è avvenuto. A tale scopo è necessario il possesso da parte del factor di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettere di approntamento al collaudo; • Contratto (ed eventuali varianti) | <p>Il credito al pagamento del saldo viene ad esistenza ed è certo, liquido ed esigibile soltanto a seguito del collaudo dell’opera, ossia con la sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio, entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, o del certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.</p> <p>Il credito suddetto sorge, altresì, nel caso in cui il collaudo non venga effettuato entro il termine di 6 mesi (o un anno, cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. n. 163/2006) dalla data di ultimazione dei lavori, qualora la stazione appaltante non fornisca la prova che l’omissione o il ritardo sono dipesi da fatto imputabile all’appaltatore; di conseguenza, l’esecuzione del collaudo può ritardare notevolmente l’incasso da parte del cessionario delle somme portate dalle fatture emesse dall’appaltatore a titolo di saldo dell’opera.</p> <p>Questa fattispecie presenta per il factor delle difficoltà oggettive: infatti può essere problematico avere il controllo dei collaudi se non con istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 che potranno essere presentate in data successiva all’avvenuto positivo collaudo.</p> <p>Inoltre spesso i collaudi delle singole opere fatturate sono legati al collaudo funzionale di tutta l’opera.</p> <p>Tali circostanze rendono di fatto impossibile determinare una scadenza del credito. Il factor in possesso della documentazione che comprova che il ritardo nell’effettuazione del collaudo è imputabile all’inerzia della PA o a cause collegate al contratto e che il conseguente ritardo di pagamento non è attribuibile ad un’insolvenza del debitore potrà quindi, in linea di principio, considerare il credito a scadenza indeterminata.</p> |



| Fattispecie | Documentazione di riferimento per la determinazione della scadenza | Interventi da effettuare |
|---|---|--|
| Patto di stabilità interno | <p>Provvedimenti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. <p>Documentazione relativa al credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione da parte del debitore con la quale quest'ultimo oppone al factor il patto di stabilità (anche giudizialmente). | <p>I crediti che non possono essere pagati per effetto delle disposizioni imposte dal patto di stabilità interno possono essere riscadenziati ad una data che superi la fine dell'esercizio in corso.</p> |
| Blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate | <p>Provvedimenti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leggi finanziarie. | <p>Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle AASSLL e AAOO genera automaticamente la riscadenziatura, sino alla fine del periodo di inibizione, di tutti i crediti oggetto di azione legale vantati nei confronti delle aziende interessate.</p> <p>I crediti il cui pagamento non sia stato richiesto giudizialmente, una volta giunti alla loro scadenza naturale, potranno essere riscadenziati come sopra; infatti se il debitore non ha effettuato il pagamento spontaneo del credito o di parte di esso entro la sua scadenza naturale, non è ipotizzabile che ne effettui altri ancor più in presenza di una norma che gli dà la possibilità di non adempiere neppure a seguito di un provvedimento giudiziale.</p> |



| Fattispecie | Documentazione di riferimento per la determinazione della scadenza | Interventi da effettuare |
|--|--|---|
| <p>Blocco delle azioni giudiziarie nei confronti delle strutture commissariali (es: Commissario per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania)</p> | <p>Provvedimenti di riferimento: i provvedimenti che dispongono il blocco delle azioni esecutive sino alla cessazione delle emergenze stesse o sino al diverso termine indicato. Nel caso del Commissario per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania):</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella l. 27 gennaio 2006, n. 21 – Art. 3; • Legge 30 dicembre 2009, n. 194 – Art. 3, comma 5. | <p>Per effetto delle norme che precludono ogni tipo di azione giudiziale nei confronti delle strutture commissariali per la gestione delle emergenze, tutti i crediti vantati nei confronti di tali debitori andranno riscadenziati sino alla cessazione delle emergenze stesse o sino al diverso termine indicato nei provvedimenti normativi di volta in volta emanati.</p> |
| <p>Pagamento postergato da parte di Aziende USL e Ospedaliere dei saldi degli importi fatturati nel corso dell'esercizio (es: Regione Lazio)</p> | <p>Provvedimenti di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinazioni Regionali (es: Determinazioni Regione Lazio n. 1598/2006 e n. 2704/2007); • Budget regionale | <p>Nei casi di interventi Regionali diretti a postergare nel tempo, in via autoritativa ovvero contrattuale, il pagamento dei saldi degli importi fatturati rispetto agli acconti pagati a breve nel corso dell'esercizio di riferimento si ha che la fattura emessa per l'intero corrispettivo dell'ammontare dovuto, oggetto di cessione all'intermediario finanziario, ha già in se due termini di scadenza non sempre rilevabili con riferimento alle percentuali di acconto e a quelle di saldo, quest'ultimo comunque esposto a subire la mora derivata dagli adempimenti connessi agli approvvigionamenti di cassa quali fasi finali dell'iter di copertura della spesa. La percentuale a saldo potrà essere considerata scaduta solo quando la Regione avrà deliberato un provvedimento di incremento delle imposte o un piano di rientro verso il Ministero.</p> |

